



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 494 DEL 07/05/2012

OGGETTO: R.R.7/2011 Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ulteriori modifiche ed integrazioni agli allegati.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Assente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Assente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 31/05/2012.

Il funzionario:FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Silvano Rometti

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la D.G.R. 29 Luglio 2011, n.903 "Strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2011-2013";

Visto il Regolamento Regionale 29 Luglio 2011 n.7 recante Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed in particolare l'art. 12 comma 5 che prevede la possibilità di apportare modifiche e integrazioni agli allegati al regolamento sulla base delle risultanze della prima fase di applicazione;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.40 del 23/01/2012, recante *Art. 12 R.R. 7/2011. Modifiche e integrazioni agli allegati. Ulteriori aree non idonee* con la quale sono state approvate modifiche ed integrazioni agli allegati A, B e C, nonché l'introduzione dell'allegato Cbis al citato Regolamento Regionale 7/2011;

Visto il D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Visto il D. Lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" ed in particolare l'art.3 che fissa al 17% la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 e rimanda all'emanazione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare nel quale saranno definiti e quantificati gli obiettivi regionali (cosiddetto decreto Burden Sharing);

Visto il Decreto 15 Marzo 2012 (cosiddetto Burden Sharing) pubblicato sulla G.U. 2/04/2012, n.78, che prevede per la regione Umbria un incremento del 113% della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabile rispetto al Consumo Finale Lordo (tab.13 All.1), produzione che dovrebbe passare dai 167 ktep dell'anno iniziale di riferimento a 355 ktep al 2020, nell'ipotesi di una sostanziale costanza dei Consumi Finali Lordi (riduzione del 2,88% rispetto all'anno iniziale di riferimento, pari a 77 ktep);

Considerato che gli allegati al citato Regolamento Regionale 7/2011 sono improntati a:

- facilitare le procedure per l'installazione di impianti FER;
- temperare le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art.9, comma 2 della Costituzione;

Ribadito che le presenti modifiche ed integrazioni agli allegati B e C sono inquadrabili in un quadro di costante aggiornamento, da effettuare sulla scorta delle attività di monitoraggio dell'andamento della produzione di energia prodotta da FER nonché sulla base degli obiettivi assegnati alla Regione Umbria;

Vista la nota del comune di Castel Giorgio, prot. 0944 del 19/03/2012, acquisita al prot. regionale 46895 del 22/03/2012, con la quale è stato richiesto l'inserimento dell'altopiano dell'Alfina ricadente all'interno del Comune, tra le aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kW;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni agli allegati B, C e Cbis del Regolamento Regionale 7/2011, così come di seguito specificati:
 - a. al capitolo *Impianti di produzione di energia elettrica a Biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW_e* dell'Allegato B, il primo periodo del paragrafo Condizioni è così sostituito: *“Al fine di minimizzare le emissioni di sostanze inquinanti gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW_e alimentati da biomasse forestali o olii vegetali devono essere dotati di sistemi di abbattimento delle polveri nel rispetto delle Migliori Tecniche Disponibili (M.T.D.)”*;
 - b. al capitolo *Impianti di produzione di energia elettrica a Biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW_e* dell'Allegato C:
 - i. al paragrafo Definizioni le parole “non inferiore a 500 m” sono sostituite da “pari a 300 m”;
 - ii. al paragrafo Eccezioni è aggiunto il seguente periodo:
“All'interno degli ambiti di pertinenza degli edifici censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale, individuati dai comuni ai sensi dell'art.33, comma 5, della l.r.11/2005, nonché degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. è consentita l'installazione di impianti nelle aree contigue ad infrastrutture, centri aziendali ed edifici esistenti a condizione che gli impianti e le opere connesse siano realizzati nelle immediate vicinanze dei manufatti esistenti che abbiano già compromesso il contesto paesaggistico di riferimento e comunque al di fuori dell'area di pertinenza del bene tutelato individuata ai sensi del r.r. 3/11/2008 n.9.”;
 - c. al capitolo *Impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile eolica di altezza superiore a 8 metri e potenza superiore a 50 kW* dell'All.C, al paragrafo Eccezioni, al p.to 2 dopo la parola “*interrati*” sono aggiunte le seguenti parole: “, *ove compatibili con le specifiche tecniche della società che gestisce la rete elettrica,*”;
 - d. al capitolo *Impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kW*, dell'allegato Cbis al comune di Castel Giorgio è aggiunta la “Zona dell'altopiano dell'Alfina”, così come rappresentata su base IGM a scala 1:25.000 nella cartografia allegata al presente atto;
- 3) di specificare che le modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 7/2011 di cui al punto 2 si applicano ai procedimenti pendenti alla data del primo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel BUR;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione nel BUR;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: R.R.7/2011 Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ulteriori modifiche ed integrazioni agli allegati.

Il Regolamento Regionale 29 Luglio 2011, n.7 recante *Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili* ha definito un quadro normativo certo al fine di assicurare l'equilibrato sviluppo del settore energetico nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio dell'Umbria. Gli obiettivi degli allegati al citato Regolamento Regionale 7/2011, in linea con la disciplina nazionale relativa alla pianificazione energetica, sono i seguenti:

- facilitare le procedure per l'istallazione di impianti FER;
- contemperare le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art.9, comma 2 della Costituzione.

Come ribadito costantemente nelle norme nazionali di settore, risulta comunque necessario un costante aggiornamento delle previsioni, limitazioni e condizioni prescrittive, da effettuare sulla scorta delle attività di monitoraggio dell'andamento della produzione di energia prodotta da FER sulla base degli obiettivi che sono stati assegnati alla Regione Umbria col Decreto 15 Marzo 2012 (cosiddetto Burden Sharing) pubblicato sulla G.U. 2/04/2012, n.78. Tale decreto prevede per la regione Umbria un incremento del 113% della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabile rispetto al Consumo Finale Lordo (tab.13 All.1), produzione che dovrebbe passare dagli attuali 167 ktep a 355 ktep. Il Consumo Finale Lordo, di converso, si ipotizza che rimarrà sostanzialmente costante, passando da 2670 ktep nell'anno iniziale di riferimento a 2593 ktep nel 2020 (riduzione del 2,88%, in termini assoluti pari a 77 ktep) (tab. 8 All.1).

Con D.G.R. n.40 del 23/01/2012, recante *Art.12 R.R.7/2011. Modifiche e integrazioni agli allegati. Ulteriori aree non idonee* sono state approvate modifiche ed integrazioni agli allegati A, B e C, nonché l'introduzione dell'allegato Cbis al citato Regolamento Regionale 7/2011.

Il Regolamento Regionale 7/2011 comprensivo degli allegati così come modificati ed integrati dalla D.G.R.40/2012 è stato ripubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della regione Umbria n. 13 del 28 marzo 2012 – Supplemento Ordinario n.6.

In particolare, tra le modifiche introdotte sussistono le modifiche nn.4 e 5 all'Allegato C che riguardano rispettivamente la definizione, non contenuta nella disposizione previgente, degli ambiti di pertinenza, al cui interno è esclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici ed a biomasse, e l'aggiunta di una eccezione per gli impianti eolici che prevede la possibilità, nelle aree contigue all'unico impianto eolico oggi esistente in Umbria, di effettuare ulteriori installazioni di impianti eolici fino ad una potenza massima pari a 10 MW ancorché tali aree siano comprese nelle aree non idonee già individuate.

Per quanto riguarda la modifica n.4, che si sottolinea è stata predisposta anche a seguito delle proposte presentate dai Comuni ai sensi dell'art.12, comma 3 del R.R.7/2011, si è vietata l'installazione anche degli impianti a biomasse nell'area di intrusione visiva che in ogni caso non potrà avere una estensione inferiore a 500m dal perimetro dell'edificio tutelato.

Tali ambiti di pertinenza si applicano agli edifici censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale, individuati dai comuni ai sensi dell'art.33, comma 5, della l.r.11/2005 ed agli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. 42/2004. L'articolo 33, comma 5, della l.r.11/2005 ha come obiettivo il rispetto delle tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edilizia rurale nella realizzazione di interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti nel territorio agricolo (comma 1). Per tale motivo i comuni disciplinano le caratteristiche degli

interventi e le eventuali prescrizioni realizzative (comma 3). In tale ottica il comma 5 citato prevede l'individuazione degli edifici, quindi il fine dell'individuazione è la definizione del campo di applicazione della disciplina di intervento edilizio sugli edifici stessi.

Nella fase di prima applicazione delle modifiche introdotte sono state evidenziate criticità legate:

- alla numerosità degli edifici tutelati ai sensi della l.r. 11/2005 e ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- alla dimensione dell'area di intrusione visiva (posta in misura non inferiore a 500 m).

I Comuni, ai fini della legge regionale 11/2005, hanno, non sempre, individuato anche beni di dubbio interesse storico, architettonico e culturale, ricadenti anche all'interno o in prossimità di aree industriali/artigianali o all'interno di aree agricole compromesse.

Paradossalmente, la presenza di un edificio individuato ai sensi dell'art.33, comma 5, che si trova in una area agricola compromessa e limitrofo ad una area a destinazione artigianale-industriale può indurre l'impossibilità della realizzazione di un impianto a biomassa all'interno dell'area artigianale-industriale perché visibile dall'edificio (in maniera analoga ai capannoni limitrofi) ed a distanza inferiore a 500m.

Ancora, esistono edifici che ancorché individuati ospitano attività artigianali-industriali, oppure per i quali nelle loro vicinanze sono state realizzate stalle con silos per i mangimi di impatto al minimo pari rispetto ad un eventuale impianto a biomasse.

A fini esplicativi, si sottolinea che un impianto a biogas è tipicamente costituito da uno o due cilindri di diametro pari a 20 m ed altezza fuori terra compresa tra 6 e 10m (digestori anaerobici) e dai manufatti per lo stoccaggio ed il caricamento delle biomasse, manufatti che possono occupare volumi per circa 7-8.000 m² con altezze fuori terra tipicamente dell'ordine dei 4 m. In tutto e per tutto, quindi, tali impianti sono simili a stalle con silos per lo stoccaggio dei mangimi.

Inoltre, la realizzazione di impianti a biomasse in assetto cogenerativo risulta spesso una scelta più che coerente nell'ottica di una filiera corta e virtuosa nell'utilizzo delle agroenergie, non fermandosi solo alla produzione di energia elettrica, ma incrementando l'efficienza del ciclo produttivo sfruttando in maniera massiva la componente calore.

Infine, l'allegato B al r.r.7/2011 individua quali elementi favorevoli alla conclusione positiva delle valutazioni paesaggistiche diversi tipologie di aree, e nello specifico:

- a) costruzioni esistenti in aree produttive o agricole;
- b) aree produttive e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici, comprese le attività produttive in ambito agricolo;
- c) aree di pertinenza così come definite nel R.R. 3/11/2008, n. 9 di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, aree di cava e di giacimento di cava già individuate, stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli;
- d) siti industriali dismessi;
- e) aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alle aree produttive artigianali e industriali e alle aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti e aree di cava e di giacimento di cava già individuate.

Tale previsione di conclusione positiva si è evidenziato che si scontra spesso con l'ipotesi di area non idonea sopra richiamata.

Ora, tenuto conto della notevole diffusione di edifici rurali caratteristica della regione Umbria, con bassa densità superficiale ma che interessano l'intera regione, la attuale norma rischia di bloccare nella sostanza la realizzazione di impianti a biomassa, impianti che sicuramente saranno determinanti per il raggiungimento degli obiettivi sfidanti fissati dal Decreto 15 Marzo 2012 (cosiddetto Burden Sharing).

Al fine di fornire un riferimento tangibile, un impianto a biomassa della potenza elettrica installata pari a 1 MW che opera in assetto cogenerativo ed ha quindi a disposizione un parco di utilizzatori del calore generato può generare annualmente fino a 2 – 2,5 ktep. Limitare quindi la realizzazione di tali impianti potenzialmente può avere effetti devastanti

per il raggiungimento per l'obiettivo fissato, e sarebbe inoltre contrastante con la stessa strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili che prevede comunque nel medio termine (2013) l'installazione di almeno ulteriori 3 MW di potenza di impianti a biomasse, e la prima stima al 2020 prevede l'installazione di ulteriori 30 MW al minimo (la potenza installabile è compresa tra 30 e 48 MW). Tali ipotesi tiene conto di uno sviluppo delle altre fonti coerente con le considerazioni per lo sviluppo futuro così come esplicitate al par. 5.7 della Strategia regionale. È evidente che una riduzione di potenza installata – producibilità di un settore si riverbera su analoghe crescite, in termini di producibilità, degli altri settori.

Si ritiene quindi che, al fine di contemperare l'esigenza di tutela paesaggistica con l'esigenza di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nell'ottica di un modello di sviluppo diverso da quello basato esclusivamente sulle fonti fossili, sia opportuno introdurre una modifica alla definizione di ambiti di pertinenza ed un'eccezione alla let.a, rimanendo comunque valido l'elenco di beni da tutelare.

La modifica della definizione di ambiti di pertinenza è volta a ridurre e chiarire l'estensione dell'ambito, passando e ad una distanza *non inferiore a 500m* ad una distanza *pari a 300m*. Con tale modifica, si rende chiaro il profilo distanziale che ad oggi ha generato dubbi da parte delle Amministrazioni procedenti, ancorché in linea con gli indirizzi dettati nelle Linee guida di cui al Decreto 10 Settembre 2010, indirizzi che individuano distanze minime e non fissano distanze massime entro le quali effettuare analisi di intervisibilità.

Con l'eccezione si intende consentire l'installazione di impianti anche all'interno degli ambiti di pertinenza degli edifici censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale, individuati dai comuni ai sensi dell'art.33, comma 5, della l.r.11/2005, nonché degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. 42/2004, nei casi in cui il contesto paesaggistico nel quale si inserisce il bene tutelato sia già compromesso dalla presenza di manufatti, quali ad esempio centri aziendali, allevamenti zootecnici e di trasformazione di prodotti agricoli. L'installazione è comunque consentita nel rispetto dell'area di pertinenza del bene tutelato ed in contiguità ai manufatti esistenti.

Si evidenzia che con tale disposizione la realizzazione dell'impianto è correlata non solo alla presenza o meno di beni di interesse storico, architettonico e culturale, ma anche al paesaggio rurale caratterizzato dalla presenza dei beni stessi. Ove il paesaggio avesse subito modificazioni quali, ad esempio, la realizzazione di un'area artigianale o industriale, va da se' che l'alterazione in negativo indotta dalla realizzazione dell'impianto possa non configurarsi. La valutazione della compromissione del bene paesaggistico è da effettuarsi caso per caso e sulla scorta della conoscenza locale che non è possibile avere in fase pianificatoria e regolamentare a scala regionale.

Per quanto riguarda invece la modifica n.5, si rileva che l'eccezione al punto 2 ne prevede la applicabilità anche per *le infrastrutture ausiliarie di collegamento degli aerogeneratori dell'impianto eolico alla rete elettrica esistente che possono attraversare, con cavidotti interrati e previo esperimento delle valutazioni ambientali di legge ove previste, le aree non idonee di cui al precedente punto.*

Si conferma tale previsione, ma appare necessario precisare che l'attraversamento può essere realizzato anche con cavidotti aerei, ove il cavidotto interrato non fosse consentito dalle specifiche tecniche della società che gestisce la rete elettrica. Sussistono difatti limiti tecnici massimi relativi alla estensione del cavidotto interrato, limiti che potrebbero imporre l'opzione del cavidotto aereo, opzione che non sarebbe compatibile con l'attuale testo regolamentare. Resta comunque fermo il previo esperimento delle valutazioni ambientali di legge ove previste.

La D.G.R.40/2012 introduce inoltre ulteriori aree non idonee, così come elencate all'allegato Cbis al Regolamento Regionale 7/2011, così come integrato dalla stessa D.G.R.40/2012.

Tale integrazione è stata effettuata ai sensi dell'art.12 - *Norme transitorie e finali* – per il combinato disposto dei commi 3 e 5, commi che prevedono rispettivamente prevede la

possibilità per Comuni e Province di presentare alla Regione motivate proposte di individuazione di ulteriori aree e siti non idonei all'installazione degli impianti e la possibilità per la Giunta Regionale di apportare eventuali modifiche e integrazioni agli allegati al Regolamento sulla base della prima fase di applicazione.

Ferma restando la validità dei criteri già esplicitati nella D.G.R. 40/2012 ed utilizzati per le istruttorie delle proposte ricevute dai Comuni e Province da parte del competente Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio, per mero errore materiale non è stato incluso nell'elenco delle ulteriori aree non idonee un'area indicata dal comune di Castel Giorgio, con riferimento all'installazione di impianti fotovoltaici. Tale area è costituita dall'altipiano dell'Alfina ricadente nello stesso comune, area, invece, che è stata inclusa tra le aree non idonee per il comune di Castel Viscardo. La mancata inclusione, quindi, risulta tra l'altro illogica poiché sarebbe vincolato l'altipiano dell'Alfina, esclusivamente per la parte ricompresa all'interno del comune di Castel Viscardo, quando non risultano differenze di rilievo tra tali zone e quelle del limitrofo comune di Castel Giorgio.

Si sottolinea che il Comune, con nota prot. 0944 del 19/03/2012, acquisita al prot. regionale 46895 del 22/03/2012, ha evidenziato l'illogicità della non inclusione dell'altipiano dell'Alfina ricadente all'interno del Comune, e ne ha richiesto l'inclusione.

Tale nuova area, la cui cartografia in formato .pdf su base IGM a scala 1:25.000 è allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sarà consultabile successivamente all'adozione del presente atto nel sito umbri@geo.

Per la completa ed esaustiva trattazione delle proposte di ulteriori aree non idonee presentate da Comuni e Province, si rinvia comunque alle schede istruttorie redatte dal competente Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio contenenti l'analisi la valutazione e l'esito finale delle singole proposte presentate. Tali schede, dichiarate parte integrante e sostanziale alla D.G.R.40/2012, sono depositate agli atti presso il Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio, Sezione Pianificazione del paesaggio e tutela beni paesaggistici sede di Piazza Partigiani.

Infine, il r.r.7/2011, fin dalla prima versione ha individuato all'Allegato B, al capitolo *Impianti di produzione di energia elettrica a Biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW_e*, tra le condizioni, un limite per le emissioni dei mezzi di trasporto – fissato in 6 kg di CO₂ per ciascuna tonnellata di materiale trasportato. Finalità di tale limite è la minimizzazione dell'emissione di sostanze inquinanti associate all'approvvigionamento delle biomasse.

Al fine di rendere però la previsione di cui all'allegato coerente con quanto disciplinato all'allegato C, capitolo omologo, let.g, in termini di emissioni dall'impianto di produzione di energia elettrica, appare opportuno sostituire l'attuale previsione con l'imposizione di un obbligo che imponga di dotare gli impianti alimentati da biomasse forestali o olii vegetali di sistemi di abbattimento delle polveri nel rispetto delle Migliori Tecniche Disponibili (M.T.D.).

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale:

- 1) di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni agli allegati B, C e Cbis del Regolamento Regionale 7/2011, così come di seguito specificati:
 - a. al capitolo *Impianti di produzione di energia elettrica a Biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW_e* dell'Allegato B, il primo periodo del paragrafo Condizioni è così sostituito: *“Al fine di minimizzare le emissioni di sostanze inquinanti gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW_e alimentati da biomasse forestali o olii vegetali devono essere dotati di sistemi di abbattimento delle polveri nel rispetto delle Migliori Tecniche Disponibili (M.T.D.)”*;
 - b. al capitolo *Impianti di produzione di energia elettrica a Biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW_e* dell'Allegato C:
 - i. al paragrafo Definizioni le parole “non inferiore a 500 m” sono sostituite da “pari a 300 m”;

- ii. al paragrafo Eccezioni è aggiunto il seguente periodo:
“All'interno degli ambiti di pertinenza degli edifici censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale, individuati dai comuni ai sensi dell'art.33, comma 5, della l.r.11/2005, nonché degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. è consentita l'installazione di impianti nelle aree contigue ad infrastrutture, centri aziendali ed edifici esistenti a condizione che gli impianti e le opere connesse siano realizzati nelle immediate vicinanze dei manufatti esistenti che abbiano già compromesso il contesto paesaggistico di riferimento e comunque al di fuori dell'area di pertinenza del bene tutelato individuata ai sensi del r.r. 3/11/2008 n.9.”;
- c. al capitolo *Impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile eolica di altezza superiore a 8 metri e potenza superiore a 50 kW* dell'All.C, al paragrafo Eccezioni, al p.to 2 dopo la parola *“interrati”* sono aggiunte le seguenti parole: *“, ove compatibili con le specifiche tecniche della società che gestisce la rete elettrica,”;*
- d. al capitolo *Impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kW*, dell'allegato Cbis al comune di Castel Giorgio è aggiunta la *“Zona dell'altopiano dell'Alfina”*, così come rappresentata su base IGM a scala 1:25.000 nella cartografia allegata al presente atto;
- 2) di specificare che le modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 7/2011 di cui al punto 1 si applicano ai procedimenti pendenti alla data del primo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel BUR;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione nel BUR;

Perugia, lì 07/05/2012

L'istruttore
Dott. Andrea Monsignori

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 07/05/2012

Il responsabile del procedimento
Dott. Andrea Monsignori

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 07/05/2012

Il dirigente di Servizio
Dott. Andrea Monsignori

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E STRUMENTALI

OGGETTO: R.R.7/2011 Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ulteriori modifiche ed integrazioni agli allegati.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 07/05/2012

IL DIRETTORE
- GIAMPIERO ANTONELLI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Tutela e valorizzazione ambiente. Prevenzione e protezione dall'inquinamento e smaltimento rifiuti. Rischio idraulico, pianificazione di bacino, ciclo idrico integrato, cave, miniere ed acque minerali. Energie alternative. Programmi per lo sviluppo sostenibile. Urbanistica e riqualificazione urbana. Infrastrutture, trasporti e mobilità urbana."

OGGETTO: R.R.7/2011 Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ulteriori modifiche ed integrazioni agli allegati.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 07/05/2012

Assessore Silvano Rometti

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì 07/05/2012

L'Assessore
Silvano Rometti

FIRMATO